

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCHETTA, CASTAGNO, SULOTTO, SAVOLDI, FRANCO RAFFAELE, ARMAROLI, MAGLIETTA, GATTO VINCENZO, VENEGONI, MOGLIACCI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, DE LAURO MATERA ANNA, MUSTO, CACCIATORE, CIANCA, ANDERLINI, GOMEZ D'AYALA, MINASI, PEZZINO, CONTE, BRIGHENTI

Presentata il 16 dicembre 1960

Norme per la corresponsione della indennità di anzianità spettante ai lavoratori retribuiti a salario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto del lavoratore a percepire, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, una indennità di anzianità proporzionale agli anni di servizio prestato è affermato dall'articolo 2120 del Codice civile, mentre all'articolo 2121 sono indicati gli elementi componenti la retribuzione che devono essere considerati ai fini del computo dell'ammontare della indennità stessa.

Circa la misura dell'ammontare, invece, l'articolo 2120 del Codice civile si limita a demandare alle sopresse norme corporative, « agli usi o secondo equità » la fissazione dell'ammontare stesso, stabilendo tuttavia che la base debba essere costituita dall'ultima retribuzione percepita dal lavoratore in relazione alla sua categoria di appartenenza.

Tali limiti, e quindi la discrezionalità nello stabilire l'ammontare della indennità dovuta al lavoratore, venivano successivamente modificati con regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che detta disposizioni relative al contratto di impiego pri-

vato. Tale legge, stabilendo all'articolo 1 che debba essere esclusa « ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera », limita il campo di applicazione alla sola categoria impiegatizia, escludendo gli operai dal beneficio di aver regolato per legge un minimo di misura che regolamenti l'ammontare della indennità di anzianità ad essi dovuta, e cioè; mentre per gli impiegati veniva stabilito che ad essi spettasse una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati, per gli operai nulla veniva stabilito.

Con i contratti corporativi stabiliti successivamente per quanto riguarda il settore industriale, venne in vigore in data 5 agosto 1937, un contratto con il quale si stabilì che, partendo dalle basi della legge n. 562 del 1924, spettasse agli impiegati una indennità nella misura di 25-30 della retribuzione mensile per l'anzianità maturata successivamente al 1° luglio 1937.

A tale epoca e in base ai contratti corporativi, per gli operai addetti all'industria

metalmecanica, veniva stabilito che la misura della indennità di anzianità venisse determinata nel modo seguente:

1 giornata di lavoro per il 1° anno di anzianità;

2 giornate per gli anni dal 2° al 4°;

3 giornate dal 5° al 15° anno;

4 giornate per gli anni successivi.

Veniva in tal modo a determinarsi una grave sperequazione a danno degli operai per cui lo stesso criterio di equità, raccomandato dall'articolo 2120 del codice civile veniva seriamente compromesso, infatti; mentre all'impiegato con 15 anni di anzianità maturata sarebbero state corrisposte circa 250 giornate di stipendio, all'operaio con uguale anzianità sarebbero state corrisposte solo 40 giornate di retribuzione.

Con il ritorno, dopo il 1945, alla contrattazione collettiva, in tutti i contratti di categoria dell'industria e in quasi tutti i contratti degli altri settori, la misura della indennità di anzianità per gli impiegati venne portata a 30-30 dello stipendio per ogni anno di servizio presentato a decorrere dal 1° gennaio 1945, mentre ad esempio per il settore metalmeccanico e per quasi tutti gli altri settori dell'industria, per gli operai venivano apportate lievi misure migliorative per tutto il periodo di anzianità maturata pregressivamente il 1948 mentre per le anzianità maturate successivamente le misure, pur subendo un certo miglioramento non modificavano sostanzialmente la grave sperequazione venutasi a determinare a danno degli operai.

Fra l'altro con il metodo di calcolo adottato, gli operai con anzianità maturata in parte notevole anteriormente al 1948, si trovano calcolata la indennità, non già sulla base stabilita dai nuovi contratti, ma per tutta l'anzianità pregressa al 1948, sulla base dei vecchi contratti ai quali come più sopra descritto vennero apportate solo lievi modifiche.

Si viene così a determinare nel tempo una ingiusta sperequazione fra gli stessi operai discriminando le anzianità maturate prima del 1948 e quelle maturate successivamente a tale data.

Due sono quindi le gravi storture che sono venute a determinarsi, la prima è costituita senza dubbio dall'enorme distacco fra l'ammontare della indennità corrisposta agli impiegati e quella corrisposta agli operai, la seconda è quella relativa alla discriminazione fra i vari periodi di anzianità maturata.

Onorevole colleghi! Approvando la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica la proposta di legge n. 1609 che modifica le norme relative alla indennità di anzianità spettante agli impiegati, si è voluto giustamente eliminare la sperequazione venutasi a determinare nel tempo fra gli impiegati con anzianità anteriore al 1954 e quelli assunti posteriormente a tale data e, altrettanto giustamente, si è stabilito che per tutto il periodo di servizio prestato sia corrisposta all'impiegato una indennità non inferiore all'importo di una mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestato. Con l'accoglimento di tale proposta di legge tuttavia viene ancora ad accentuarsi il distacco più sopra lamentato e la situazione che oggi viene a registrarsi, prendendo ad esempio la categoria metalmeccanici è la seguente:

operaio con 20 anni di anzianità maturata dopo il 1° gennaio 1948. giorni di indennità 203;

impiegato con 20 anni di anzianità maturata in qualsiasi periodo, giorni di indennità 520.

Una simile sproporzione si illustra da sola e raggiunge limiti tali per cui viene privata di ogni significato la disposizione stessa dell'articolo 2120 del Codice civile che vuole sia seguito un criterio di equità nel determinare l'ammontare della indennità di anzianità da corrispondersi al lavoratore.

Lo scopo che si prefigge la presente proposta di legge è quello di limitare la sproporzione oggi esistente fra la indennità corrisposta agli impiegati e quella corrisposta agli operai correggendo nello stesso tempo le sperequazioni venutesi a determinare nel tempo nell'ambito della stessa categoria operaia, ciò al fine di assicurare agli operai, dopo anni di vita spesa al servizio delle aziende, una indennità adeguata e tale da compensare in misura equa anni e anni di sacrificio e di applicazione al lavoro.

Per assecondare il criterio di equità fissato dal precitato articolo 2120 del Codice civile si stabilisce, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, che l'ammontare della indennità di anzianità dovuta all'operaio per ogni anno di servizio non sia inferiore a 15 giornate di retribuzione. Tale misura, si ritiene, possa convenientemente correggere la grave sproporzione oggi esistente rispetto alla categoria impiegatizia portando gli operai a godere di un trattamento di poco superiore al 50 per cento di quello cui beneficiano attualmente gli impiegati. Con lo stesso articolo e con la dizione « per ogni anno di servi-

zione prestato » si fa decadere l'assurda sperequazione fra operai anziani e operai assunti dopo il 1948, si sopprime il principio di scolarità nel tempo già soppresso per gli impiegati e si pone fine alla fonte delle sperequazioni stesse.

Per quanto riguarda l'onere economico che viene a gravare sulle aziende si fa notare che esso incide in misura molto limitata ed è ormai invalso, da parecchio tempo e presso molte aziende l'uso di corrispondere all'atto del licenziamento cifre *una tantum* ad integrazione della indennità di anzianità, il che dimostra che le stesse aziende avvertono la necessità di dare maggiore consistenza alle misure fissate contrattualmente.

L'articolo 2 si richiama alle disposizioni di cui all'articolo 2121 del Codice civile e lo amplia nel senso di prevedere anche i casi di declassazione dell'operaio e ciò perché è assai frequente il caso di operai i quali: per diminuita prestanza fisica derivante dall'età avanzata, per malattie contratte o per infortunio, negli ultimi anni della loro attività lavorativa, vengono dalle aziende assegnati a lavori o mansioni inferiori e quindi meno retribuiti.

Il termine di tre anni anche se non completamente cautelativo tende ad impedire che operai di alte capacità lavorative e che per tutta la loro vita di lavoro hanno dato un contributo notevole alla produttività

aziendale, abbiano a risentire anche dal punto di vista della anzianità maturata, della perdita di parte della loro capacità lavorativa.

L'articolo 3 si rifà completamente alle disposizioni previste dall'articolo 2122 del Codice civile che dispone in materia di corresponsione delle indennità in caso di morte dell'operaio.

Con l'articolo 4 si rendono salve le condizioni di miglior favore mentre con l'articolo 5 si provvede ad abrogare tutte le disposizioni e norme che sono in contrasto con la presente proposta di legge.

Per tutte le considerazioni sopraesposte è fuori dubbio che un provvedimento legislativo in materia sia da considerarsi non soltanto opportuno ma necessario, si tratta d'altra parte di riconoscere con un provvedimento di legge il merito che oggi viene universalmente riconosciuto ai lavoratori che, per anzianità di servizio presso le aziende, per attaccamento al lavoro, per la alta funzione sociale da essi svolta per tanti anni hanno contribuito e contribuiscono alle fortune delle aziende presso cui hanno prestato la loro opera.

È dovere delle aziende riconoscere tangibilmente tale contributo, è dovere del Parlamento stabilire norme che riconoscano agli operai il diritto di aver fissato per legge ciò che per altri lavoratori già da tempo per legge è riconosciuto e sancito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi motivo determinato, al prestatore di lavoro retribuito a salario, è dovuta una indennità di anzianità non inferiore a 15 giornate di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Agli effetti del calcolo della indennità saranno seguiti i criteri di cui al comma 1° dell'articolo 2121 del Codice civile e le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

ART. 2.

L'ammontare della indennità di cui all'articolo precedente è determinata in base all'ultima retribuzione percepita dal prestatore di lavoro. Qualora, nel corso del rapporto di lavoro, la retribuzione del prestatore di lavoro abbia subito delle modificazioni in conseguenza della diminuita capacità lavorativa o per diminuzioni disposte dal datore di lavoro, sarà considerata come ultima retribuzione la retribuzione più elevata percepita dal prestatore di lavoro nel corso dell'ultimo triennio.

ART. 3.

In caso di morte del prestatore di lavoro la indennità di cui all'articolo 1 della presente legge sarà corrisposta giusta le disposizioni previste dall'articolo 2122 del Codice civile.

ART. 4.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.

ART. 5.

Tutte le norme e disposizioni contrastanti con la presente legge sono abrogate.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.